



**REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI
DI CINGHIALE
IN PROVINCIA DELLA SPEZIA**

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina gli interventi di controllo delle popolazioni di cinghiale in Provincia della Spezia ai sensi dell'art. 36 della L.R. 29/94, compreso negli Istituti di protezione provinciali, nel rispetto dei tempi e degli obiettivi previsti dal "Piano di controllo della popolazione di cinghiale in Provincia della Spezia 2014-2018" (in seguito Piano).

Gli interventi di controllo del cinghiale non rappresentano forme di attività venatoria, possono essere attuati secondo modalità, tempi ed orari diversi da quelli consentiti dalla disciplina dell'attività venatoria e vengono effettuati in forma selettiva.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E METODI DEL CONTROLLO

A. Organizzazione del controllo

I piani di controllo, programmati dalla Provincia di concerto con l'ATC, sono attuati:

- a) dalle guardie venatorie dipendenti dalla Provincia;
- b) dalle guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, ambientaliste e agricole (in seguito guardie volontarie), che abbiano conseguito specifica abilitazione, previo corso di formazione con superamento di esame finale, sull'organizzazione, conduzione e gestione collettiva delle attività di controllo degli ungulati, con le modalità di cui al successivo art. 4;
- c) da cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo e/o selecontrollori delle specie di ungulati (in seguito coadiutori), sulla base di quanto specificato nell'allegato A al presente regolamento generale;

Le guardie venatorie dipendenti dalle Province, le guardie volontarie e i coadiutori al controllo possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e di cacciatori e conduttori di cani, anche riuniti in squadre debitamente autorizzate.

B. Metodi d'intervento

Gli interventi di controllo vengono eseguiti con uno dei seguenti metodi:

1. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione, all'aspetto da postazione fissa, con le modalità di cui al successivo art. 7 (ASPETTO);
2. Tiro con carabina dotata di ottica di precisione alla cerca, anche di notte, con l'ausilio di faro a mano, a piedi o su automezzo di proprietà della Provincia, con le modalità di cui al successivo art. 8 (CERCA);
3. Utilizzo del metodo della girata, con le modalità di cui al successivo art. 9 (GIRATA);
4. Utilizzo di squadre di cacciatori validamente costituite, con le modalità di cui al successivo art. 10;
5. Catture tramite recinti o trappole mobili, con le modalità di cui al successivo art. 11.

ART. 3 - REGISTRI PROVINCIALI DELLE GUARDIE VOLONTARIE ABILITATE ALLA CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO E DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE E CONDUTTORI DI CANI LIMIERE

- a) Presso la Provincia sono istituiti i Registri provinciali delle guardie volontarie abilitate alla organizzazione, conduzione e gestione degli interventi di controllo collettivi. Possono essere iscritti al registro di cui sopra le guardie volontarie che abbiano partecipato a specifico corso di abilitazione organizzato dalla Provincia, con superamento di esame finale. Il programma, i contenuti del corso e la relativa Commissione d'Esame verranno definiti con apposito provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- b) I coadiutori al controllo, per poter attuare i relativi interventi, dovranno essere iscritti all'apposito registro provinciale;
- c) La Provincia rilascia, alle guardie volontarie abilitate e ai coadiutori al controllo iscritti al Registro Provinciale, un tesserino d'identificazione corredato di fotografia, che dovranno avere con sé durante le operazioni di controllo.

ART. 4 - COMPITI DELLE GUARDIE VOLONTARIE ABILITATE ALLA ORGANIZZAZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO COLLETTIVI

Le guardie volontarie abilitate alla conduzione delle azioni di controllo del cinghiale sono tenute a:

- a) Organizzare e condurre autonomamente sul campo, a seguito d'incarico della Provincia, gli interventi di controllo, compreso gli aspetti inerenti alla sicurezza, eseguiti esclusivamente con i metodi di cui all'art 2 comma B punto 3 (utilizzo del metodo della girata) e punto 4 (utilizzo di squadre di cacciatori validamente costituite);
- b) Provvedere alla raccolta dei dati necessari per la compilazione del "Verbale d'intervento di controllo del cinghiale";
- c) Indossare durante lo svolgimento degli interventi di controllo del cinghiale un giubbotto o gilet ad alta visibilità.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLE GUARDIE VOLONTARIE ABILITATE ALLA CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO COLLETTIVI

- a) Le guardie volontarie abilitate alla conduzione degli interventi di controllo collettivi sono attivate dalla Provincia, adottando il criterio della rotazione sulla base del registro delle guardie volontarie abilitate;
- b) Per poter essere abilitati alla conduzione degli interventi di controllo collettivi, in sostituzione del personale appartenente alla Polizia Provinciale, devono aver partecipato ad un corso di formazione e superato un apposito esame. Il programma, i contenuti del corso e la relativa commissione verranno definiti con apposito provvedimento da parte del Dirigente del Settore.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEI COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

I coadiutori alle azioni di controllo del cinghiale sono tenuti a:

- a) Partecipare agli interventi di controllo sulla base del Piano e secondo le disposizioni specifiche impartite dalla Provincia.
- b) Provvedere alla raccolta dei dati necessari per la compilazione delle schede “Verbale d'intervento di controllo del cinghiale” e “Scheda di rilevamento dati biometrici” dei capi abbattuti, allegate al Piano;
- c) Provvedere alla raccolta di reperti anatomici quando richiesto e alla sistemazione delle spoglie del cinghiale;
- d) Indossare durante lo svolgimento degli interventi di controllo del cinghiale un giubbotto o gilet ad alta visibilità;
- e) Collaborare con la Provincia, quando richiesto, per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione danni alle colture agricole.

Il numero dei coadiutori da impiegare nelle operazioni di controllo, organizzati direttamente dalla Provincia, è stabilito di volta in volta dal responsabile del nucleo specialistico faunistico-venatorio della Polizia Provinciale o dal vice comandante della Polizia Provinciale o delegato.

I coadiutori sono attivati dalla Provincia per la partecipazione agli interventi di controllo sulla base dei criteri di seguito specificati in ordine di priorità:

1. coadiutori al controllo che risultino proprietari/conduttori del fondi in cui si eseguono gli interventi di controllo;
2. coadiutori al controllo facenti parte della squadra (o squadre, se facenti parte di un comprensorio in cui si esercita l'attività di caccia con il sistema della rotazione) che esercita l'attività di caccia al cinghiale nella zona (o comprensorio) in cui si eseguono le operazioni di controllo, adottando nell'ambito della squadra o delle squadre anche il criterio della rotazione;
3. coadiutori al controllo non appartenenti alle squadre che esercitano la caccia al cinghiale nella zona (comprensorio) in cui si eseguono le operazioni di controllo, adottando il criterio della rotazione.

Nel caso di interventi di controllo eseguiti con l'impiego di squadre validamente costituite con il sistema della braccata, autorizzati dall'ISPRA, la Provincia attiva la squadra o le squadre, se necessario, tra quelle appartenenti o meno al comprensorio/distretto di caccia al cinghiale nel quale si effettuano le operazioni.

ART. 7 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELL'ASPETTO

a) Criteri e parametri da osservare per la scelta delle postazioni:

1. sicurezza in relazione all'uso delle armi (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno). Con animali fermi e in campo aperto, la massima

distanza di tiro non dovrà superare i 150 metri; per tiri su animali in movimento in zone non aperte, tale distanza dovrà essere ridotta a 70 metri;

2. effettiva possibilità di tiro entro 150 metri in condizione di luce che consentano la valutazione dei capi;
 3. nulla o limitata possibilità di avvistamento delle postazioni da vie di comunicazione principali e da abitati;
 4. eventuali foraggiamenti potranno essere realizzati solo per il tempo necessario all'intervento.
- b) Il prelievo con il sistema dell'aspetto può essere attuato esclusivamente dal personale appartenente alla Polizia Provinciale e dai coadiutori al controllo di cui all'art. 2.

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELLA CERCA

- a) È privilegiato il sistema della cerca laddove l'estensione da controllare è molto ampia (pascoli e praterie di crinale) ed i cinghiali tendono maggiormente a divagare e ad utilizzare con minor frequenza passaggi e zone abituali;
- b) La cerca può essere compiuta di giorno o di notte con l'ausilio di faro solo con la presenza delle guardie provinciali. I percorsi a piedi o su automezzo della Provincia sono individuati dal personale appartenente al nucleo specialistico faunistico-venatorio della Polizia Provinciale.
- c) Il prelievo con il sistema della cerca può essere attuato esclusivamente dal personale appartenente alla Polizia Provinciale e dai coadiutori al controllo di cui all'art. 2, attivati direttamente dalla Provincia.

ART. 9 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON IL METODO DELLA GIRATA

- a) La girata è praticata, di norma, da un gruppo così composto:
 1. Un solo conduttore iscritto al Registro dei coadiutori, con cane limiere abilitato E.N.C.I.;
 2. Da 4 a 12 coadiutori;

Tuttavia a causa delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio provinciale è possibile utilizzare un maggior numero di coadiutori alle poste (max 15) ed affiancare al cane limiere massimo due ausiliari abilitati ENCI con relativo conduttore, che permetta di forzare il cinghiale in situazioni di macchia particolarmente fitta e intricata, dove i cinghiali trovano molti più passaggi e vie di fuga per sfuggire alle azioni di controllo.
- b) Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:
 1. Individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
 2. Verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona d'intervento;

3. Dislocazione dei coadiutori alle poste;
 4. Inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
 5. Eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.
- c) La conduzione delle girate può essere effettuata oltre che dal personale appartenente alla Polizia Provinciale anche, in sostituzione, dalle G.V.V. di cui all'art. 2 e dal personale individuato nell'allegato A al presente regolamento generale.
- d) A seguito della compresenza sul territorio provinciale del capriolo, nei mesi tra marzo e settembre, in corrispondenza dei parti e dello svezzamento della prole, è vietato l'utilizzo dei sistemi che prevedono l'impiego di cani, come la girata e la braccata di cui al successivo art. 10, con la possibilità di applicazione di tali sistemi anche nei mesi di agosto e settembre, esclusivamente nelle zone coltivate a vigneto in considerazione del calendario del rischio agricolo constatato per l'uva nell'ambito del Piano approvato dall'ISPRA.

ART. 10 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE CON IL SISTEMA DELLA BRACCATA E L'UTILIZZO DI SQUADRE DI CACCIATORI VALIDAMENTE COSTITUITE

La Provincia, in situazioni di provata necessità ed eccezionalità (ingenti danni alle produzioni agricole provocati da cinghiali che utilizzano aree di rifugio caratterizzate da copertura forestale particolarmente fitta e senza soluzione di continuità per ampie superfici), può autorizzare interventi di squadre di cacciatori validamente costituite, che utilizzano il metodo della braccata con un numero maggiore di partecipanti ed ausiliari rispetto alla girata, previa acquisizione di parere favorevole ISPRA su ogni singolo intervento.

Detto intervento può essere attuato con il coordinamento del personale appartenente alla Polizia Provinciale o delle G.V.V. di cui all'art. 2, nonché del personale individuato nell'allegato A al presente regolamento generale.

Nel caso di autorizzazione di interventi di squadre validamente costituite, la Provincia o l'Ambito Territoriale Caccia (ATC), in applicazione di quanto previsto nell'allegato A, possono attivare la squadra o le squadre, se necessario, tra quelle appartenenti o meno al comprensorio/distretto di caccia al cinghiale nel quale si effettuano le operazioni.

ART. 11 - MODALITA' OPERATIVE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEL CINGHIALE CON GLI IMPIANTI DI CATTURA

A. Realizzazione, posizionamento e gestione:

La Provincia può autorizzare la collocazione di sistemi di cattura fissi o mobili. Tali impianti possono essere costruiti e gestiti direttamente dai proprietari o conduttori dei fondi oppure dai coadiutori iscritti al Registro di cui all'art. 3 a seguito di consenso dei proprietari o dei conduttori di cui sopra. La scelta dei coadiutori avverrà in conformità a quanto specificato nell'allegato A al presente regolamento. I proprietari e conduttori di fondi che intendono costruire impianti di cattura possono richiedere alla Provincia l'autorizzazione dichiarando, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, di:

1. Essere proprietari e/o conduttori dei Fondi su cui sarà approntata la struttura di cattura (allegato mappa catastale e carta 1:25.000 o di maggior dettaglio);
2. Non aver procedimenti penali in corso o definiti, ovvero per violazioni di normative inerenti la caccia;
3. Attenersi alle disposizioni tecniche fornite dalla Provincia, relativamente alla realizzazione, collocazione e gestione della struttura;
4. Sorvegliare e gestire quotidianamente la struttura di cattura;
5. Avvisare immediatamente, una volta accertata la cattura, la Provincia e il coadiutore/proprietario/conduuttore autorizzato all'abbattimento dei capi catturati nell'impianto;
6. Tenere apposito registro, fornito dalla Provincia, con mappa dove è localizzato il recinto di cattura, dove devono essere annotate regolarmente:
 - mappa del sito dove risulta localizzato l'impianto di cattura;
 - date e orari di apertura e chiusura dell'impianto;
 - data di cattura e indicazione del sesso ed età degli esemplari catturati, nonché le relative biometrie;
 - nominativo del soggetto che ha eseguito l'abbattimento.

B. Abbattimento dei capi catturati negli appositi impianti:

L'abbattimento dei capi catturati può essere eseguito, con le armi consentite di cui all'art. 13 della L. 157/92, dalla Polizia Provinciale, dai coadiutori iscritti nel Registro Provinciale e dai proprietari/conduuttori dei fondi muniti di licenza per l'esercizio venatorio presso i cui fondi sono collocati gli impianti di cattura. La Provincia attua le opportune azioni di vigilanza e controllo su tale attività mediante il personale appartenente alla Polizia Provinciale.

ART. 12 - ARMI CONSENTITE

Per le azioni di controllo con le modalità dell'aspetto e della cerca (art. 7 e art. 8) sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, a ripetizione semiautomatica o basculanti, di calibro non inferiore a mm. 6,5 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm., equipaggiata con ottica di mira o in condizioni ambientali particolari con l' utilizzo del c.d. "Punto Rosso" e comunque anche secondo quanto indicato nel paragrafo "metodi e mezzi" del Piano.

Per le azioni di controllo effettuate con il metodo della girata e della braccata (art. 9 e art. 10) e presso gli impianti di cattura autorizzati (art. 11) è consentito, oltre al fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, anche il fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, caricato con munizioni a palla unica.

Per le azioni di controllo con tutti i metodi sopraindicati, previsti nel presente regolamento, possono essere utilizzate esclusivamente munizioni prive di piombo.

ART. 13 - MODALITA' OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CAPI FERITI

Il recupero dei capi feriti è eseguito dal personale appartenente al nucleo specialistico faunistico-venatorio della Polizia Provinciale oppure da chi abbia conseguito la qualifica rilasciata dalla Provincia previo superamento di specifici corsi per “CONDUTTORE DI CANE DA TRACCIA PER PISTA DI SANGUE” e sia in possesso di cane abilitato per tale scopo in prove cinofile riconosciute dall’ENCI.

ART. 14 - DESTINAZIONE CAPI ABBATTUTI

I cinghiali abbattuti nel corso delle azioni di controllo sono assegnati, per autoconsumo, ai cacciatori/coadiutori intervenuti e nel caso di cattura presso gli impianti, ai proprietari o conduttori presso cui i fondi sono collocati tali impianti a parziale ristoro del disagio subito.

Nel caso di abbattimenti effettuati dal personale appartenente alla Polizia Provinciale i capi abbattuti saranno destinati in beneficenza ad Enti, Istituti o altre strutture assistenziali, previa verifica veterinaria. Le pelli e le viscere saranno avviati allo smaltimento in adempimento alla normativa vigente.

ART. 15 – INCIDENTI OCCORSI AGLI AUSILIARI DI CACCIA DI PROPRIETA’ DEI COADIUTORI DURANTE L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Qualora accadesse, durante gli interventi di controllo o di recupero dei cinghiali feriti, il decesso di cani a seguito di ferite inferte da cinghiali, nulla è dovuto ai proprietari dei cani;

ART. 16 – NORMA FINALE

Le attività di cui all’art. 35 comma 4 della L.R. 29/1994 e s.m.i. non sono disciplinate dal presente regolamento.

Per l’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle connesse all’attività di controllo impartite dalle guardie provinciali o dalle guardie volontarie, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge, è disposta per mesi tre l’esclusione da qualunque attività di controllo. In caso di recidiva è prevista la cancellazione dal registro provinciale dei coadiutori al controllo.